



Ordinanza municipale che regola l'uso dei posteggi coperti comunali di Anzonico, Carì e Cavagnago

Il Municipio di Faido,

in applicazione dell'art. 192 (LOC) e richiamato il Regolamento comunale di Faido art. 52 lett. i) del 4 luglio 2016 e le successive modifiche del 20 dicembre 2021, emana la seguente

o r d i n a n z a:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza stabilisce le condizioni e la tassa relativa ai posteggi coperti comunali ubicati a Anzonico, Carì e Cavagnago.

Art. 2 Ubicazione posteggi

- Il posteggio di Anzonico è ubicato al mapp. 555 RFD Faido/Sezione Anzonico ed è composto da 15 posteggi coperti e 20 posteggi esterni;
- Il posteggio di Carì è ubicato al mapp. 146 RFD Faido/Sezione Campello ed è composto da 14 posteggi coperti;
- Il posteggio di Cavagnago è ubicato al mapp. 212 RFD Faido/Sezione Cavagnago ed è composto da 16 posteggi coperti.

Art. 3 Tasse

- I **posteggi coperti** possono venire affittati tramite assegnazione da parte del Municipio tenuto conto dell'ordine di entrata della domanda, con diritto di priorità ai domiciliati del Comune.
- La durata del contratto di affitto è annua e viene rinnovata tacitamente se non con disdetta da parte dell'affittuario con preavviso di **3 mesi**.
È data facoltà al Municipio di scindere il contratto in caso di mancato rispetto delle presenti condizioni d'uso e/o contrattuali.
- Il canone d'affitto è stabilito in **fr. 1'200.-- annui**.
- I posteggi esterni di Anzonico (mapp. 555 RFD Faido/Sezione Anzonico) sono a disposizione gratuitamente e soggiacciono alle vigenti Leggi e normative in materia di circolazione e posteggi.

Art. 4 Condizioni d'uso

L'uso dei parcheggi è consentito unicamente ai veicoli regolarmente immatricolati. È in particolare vietata la sosta di:

- materiale ingombrante di ogni genere, sacchi di rifiuti, materiale infiammabile;
- ogni altro materiale suscettibile di arrecare danno o creare pregiudizi alla struttura.

È data facoltà al Municipio, dopo regolare notifica di disdetta, di provvedere alla rimozione di veicoli ed altri "oggetti" non conformi a quanto stabilito, addebitandone le spese agli affittuari.

Art. 5 Responsabilità

L'affittuario è responsabile del mantenimento dell'ordine e della pulizia del proprio posteggio.

Art. 6 Rimedi giuridici

L'inosservanza dei dispositivi della presente Ordinanza è punita a norma di Legge.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 7 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro i termini di pubblicazione, ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

La presente Ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Il Sindaco
C. Nastasi

Per il Municipio di Faido

La Segretaria
A. Pedrini



Adottata con risoluzione municipale 486/2022 dell'8 novembre 2022

Publicata agli albi comunali e sul sito web del Comune **dal 25.11.2022 al 9 gennaio 2023 (compresi)**